



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari
Opportunità



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

E

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI

FEDERFARMA

ASSOFARM

FARMACIEUNITE

FARMACISTE INSIEME

D'ora in avanti, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte"

VISTI

- gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione italiana, volti a promuovere il rispetto della dignità umana, della libertà di ciascuna persona e a sottolineare il rifiuto verso ogni forma di violenza, fisica e morale;
- la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, che definisce la discriminazione contro le donne come *"Ogni distinzione, esclusione o restrizione, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere"*;

- l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con il quale si sottolinea che "*Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.*";
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), dell'11 maggio 2011, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante con il quale è definito un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, anche in ambito domestico, e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, come bambini ed anziani;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*" che prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 dall'ONU, che prevede, nell'obiettivo n. 5, di "*raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze*";
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni per "*Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*";
- la "*Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026*", presentata dall'Autorità politica *pro tempore* in data 5 agosto 2021 in Conferenza unificata e al Consiglio dei Ministri, di cui per la prima volta l'Italia si è dotata;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previa acquisizione del parere positivo della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
- l'art. 1, comma 348, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- l'art. 1, comma 350, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che negli esercizi pubblici di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'art. 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2024, che, modificando e sostituendo il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2020 recante “*Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l’esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522*”, ha introdotto un nuovo modello di cartello, in attuazione del citato art. 1, comma 348 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità opera, tra le altre, nell’area inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- il decreto dell’8 aprile 2019 del Sottosegretario di Stato *pro tempore* delegato in materia di pari opportunità, concernente “*Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stata nominata Ministra senza portafoglio l’On. Eugenia Maria Roccella;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli*” con il quale all’on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l’incarico di Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante “*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella*” con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità.

CONSIDERATO CHE

- la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuove e coordina le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e agli atti persecutori;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 costituisce lo strumento per costruire interventi trasversali, organici e coerenti in materia di politiche rivolte alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile sulle donne e la violenza domestica;
- tra le priorità del Piano strategico nazionale rientrano gli obiettivi collegati alla prevenzione primaria della violenza contro le donne, da realizzare mediante la programmazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione tese a diffondere gli strumenti normativi ed interventi operativi messi a disposizione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere;
- all’interno del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023” l’asse “protezione e sostegno” assegna un ruolo importante al numero verde 1522, istituito nel 2006 dal Dipartimento per le pari opportunità con l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne;
- il numero 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, offre, tramite operatrici qualificate garantendo

l'assoluto anonimato, informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale;

- le oltre 20.000 farmacie di comunità pubbliche e private presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, dai piccoli centri rurali, montani e insulari alle grandi città, e gli 80.000 farmacisti che in esse operano da anni collaborano a campagne di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza di genere, costituendo anche in molti casi un primo punto di riferimento per le donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica;

- una tra le iniziative di maggior rilievo promosse nelle farmacie di comunità in questo ambito è costituita dal "Progetto Mimosa", promosso dall'Associazione Farmaciste Insieme - patrocinato dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), da Federfarma, dalla Fondazione Cannavò e da Fenagifar – e volto a creare, con la collaborazione delle farmacie, una rete territoriale capillare di supporto e orientamento a favore delle donne vittime di violenza di genere. Tale progetto ha visto la distribuzione nelle farmacie di opuscoli informativi con i riferimenti dei centri antiviolenza regionali e di locandine con l'indicazione del numero nazionale antiviolenza 1522;

- le farmacie rappresentano un punto di riferimento per l'intera popolazione su tutto il territorio nazionale, essendo presenti in modo capillare, dalla grande città al piccolo centro rurale e sono, anche nelle situazioni di emergenza sanitaria, tra gli esercizi che rimangono sempre aperti e quindi facilmente raggiungibili da tutti;

- il farmacista è un professionista della salute abituato a dialogare con persone di diverso livello culturale, età, provenienza geografica, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, e in grado di fornire indicazioni utili per orientare il cittadino verso i percorsi di cura e assistenza più indicati;

- il 70% dei farmacisti che operano in farmacia è costituito da donne, più facilmente in grado di instaurare un rapporto di dialogo con persone, in particolare con le donne, che si trovano in una situazione di difficoltà o disagio;

- la farmacia, quindi, anche per le donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica, può essere un luogo facilmente accessibile dove ricevere informazioni, indicazioni utili, in riservatezza, per uscire da una situazione di violenza;

- la F.O.F.I. è un ente pubblico non economico che rappresenta a livello nazionale, europeo ed internazionale la professione del Farmacista e coordina l'attività degli Ordini territoriali;

- la F.O.F.I. contribuisce con le istituzioni sanitarie, pubbliche e private, e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti, requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale;

- la F.O.F.I. è Provider nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina), accreditato presso l'Age.Na.S. con Id. n. 3836, che ogni anno rende disponibili, su un'apposita piattaforma formativa, corsi ECM coerenti col Dossier formativo di gruppo della Federazione e gratuiti per tutti gli iscritti;

- la F.O.F.I., ritenendo importante che i farmacisti siano adeguatamente formati sul fenomeno, con delibera del Comitato Centrale n. 113/2023, ha previsto di integrare l'offerta formativa ECM in favore degli iscritti mediante la realizzazione del corso ECM denominato "*La violenza contro le donne. Il ruolo della farmacia di comunità*", fruibile a far data dall'8 marzo 2024 in occasione della Festa della Donna;

- Federfarma è la Federazione nazionale che rappresenta oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale ed è impegnata a valorizzare il ruolo della farmacia quale presidio sanitario di prossimità, fortemente integrato nella rete di assistenza territoriale, e orientato a supportare la popolazione nell'accesso ai farmaci e a servizi aggiuntivi di alta valenza sociale e sanitaria, per agevolare l'accesso dei cittadini alle prestazioni del SSN;

Federfarma ritiene fondamentale altresì promuovere le attività svolte dalle farmacie sul fronte sociale a tutela dei soggetti più fragili per motivi di salute, di età, di reddito, di cultura ovvero perché oggetto di violenza o stalking;

in tale ottica Federfarma ha avviato un'attività di sensibilizzazione dei confronti delle farmacie associate affinché collaborino attivamente alle iniziative promosse a livello nazionale e locale a tutela delle donne vittime di violenza, attraverso attività di supporto e orientamento ai servizi di tutela;

- Assofarm e Farmacieunite rappresentano le 2.000 farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Le farmacie di comunità, grazie alla professionalità dei farmacisti, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne e della violenza domestica. Esse possono contribuire alla creazione di una rete territoriale di supporto e orientamento per le vittime, favorendo al contempo iniziative di formazione e informazione volte a intercettare situazioni di disagio e indirizzare le persone verso percorsi di aiuto adeguati.

- Farmaciste Insieme è un'associazione di farmaciste nate per rafforzare la coesione delle professioniste italiane e per promuovere eventi, attività e dibattiti sui temi rilevanti quali la violenza e la discriminazione femminile;

- le Parti, riscontrata una convergenza di intenti e la volontà di sviluppare un dialogo più ampio sui temi del contrasto alla violenza sulle donne, hanno condiviso l'opportunità di avviare un percorso di più stretta collaborazione secondo quanto indicato nel presente Protocollo.

Tutto ciò premesso, la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, FOFI, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Farmaciste Insieme convengono quanto segue.

Art. 1

Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, FOFI, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Farmaciste Insieme convengono sulla necessità di potenziare l'informazione a favore delle donne vittime di violenza maschile e di violenza domestica nonché di *stalking*.

2. A tal fine le Parti condividono l'importanza di valorizzare la presenza capillare delle farmacie sul territorio e la disponibilità al dialogo dei farmacisti, in particolare, nei confronti di soggetti fragili e vulnerabili, per indirizzare le donne vittime di violenza o di stalking al numero verde 1522, al fine di avviare un percorso di uscita da situazioni di criticità in ambito domestico.

Art. 2

Obiettivi

1. Ferme restando le rispettive responsabilità e condizioni operative, le Parti intendono realizzare i seguenti obiettivi comuni, anche attraverso azioni mirate e congiunte, nell'ambito dei campi di azione di ciascuna delle Parti:

- prevenire e contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne e la violenza domestica, valorizzando il ruolo delle farmacie di comunità, in tutte le possibili declinazioni, e la professionalità dei farmacisti che in esse operano nell'ottica di creare una rete territoriale di supporto e orientamento a favore delle vittime di violenza;
- favorire iniziative di formazione e informazione sulle modalità più corrette per affrontare il fenomeno della violenza di genere e per informare le vittime verso percorsi utili.

Art. 3

Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui all'art. 2, nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa:

- la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuoverà, in particolare, le attività di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomo e donna;
- le Parti firmatarie si impegnano a sviluppare iniziative dirette a:
 - promuovere la partecipazione delle farmacie e dei farmacisti alle iniziative intraprese sulla base del presente Protocollo;
 - promuovere lo sviluppo e la messa in comune, nell'ambito dei propri associati, di esperienze e di buone pratiche volte a favorire l'implementazione delle soluzioni condivise per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - contribuire a dare diffusione e visibilità alle campagne di comunicazione e di pubblica utilità realizzate dal Dipartimento per le pari opportunità sui temi connessi agli obiettivi oggetto del Protocollo, anche nell'ambito di iniziative associative dedicate a questi temi, nonché attraverso i canali di comunicazione delle realtà aderenti al Protocollo;
 - realizzare attività divulgative, informative e/o formative sui temi oggetto del Protocollo per accrescere la sensibilità della comunità e favorire un costante aggiornamento e confronto tra i soggetti coinvolti;
 - fornire informazioni alle donne vittime di violenza di genere e domestica su come accedere ai diritti sanitari delle donne e alla rete antiviolenza rientrante nella mappatura realizzata dal DPO.

2. Le Parti prevedranno iniziative dedicate, in connessione con specifiche giornate celebrative dei temi di interesse del Protocollo, in particolare in occasione del 25 novembre in cui si commemora la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

3. Le Parti si impegnano a dare reciproca visibilità alle iniziative da esse attuate e attuabili, in linea con gli obiettivi declinati nel presente Protocollo.

Art. 4

Durata del Protocollo, modifiche e rinnovo

1. Il Protocollo ha una durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo al termine del triennio e di effettuare eventuali integrazioni e modifiche, previo accordo tra le Parti, al fine di adattarne i contenuti alle nuove possibili esigenze e all’evoluzione dello scenario di riferimento.

Art. 5

Previsione di periodici momenti di confronto tra le Parti

1. Le Parti svolgono attività di aggiornamento periodico sulle iniziative realizzate o da realizzare nell’ambito del Protocollo.

Art. 6

Corrispettivi e Costi

1. Il presente Protocollo non prevede corrispettivi e non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 7

Adesione al Protocollo da parte di ulteriori interlocutori pubblici o privati

1. Le Parti possono concordare sull’adesione al Protocollo da parte di ulteriori interlocutori, pubblici o privati, che ne condividano gli obiettivi e l’impostazione.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Ai fini del presente Protocollo, le Parti si inquadrano come Titolari autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 (cd. GDPR) e della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D. lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.lgs. 196/2003 cd. Codice Privacy.

2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del presente Protocollo sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Protocollo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Art. 9

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Roma,

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

On. le Eugenia Maria Roccella

Il Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

Dott. Andrea Mandelli

Il Presidente di Federfarma

Dott. Marco Cossolo

Il Presidente di Assofarm

Dott. Luca Pieri

Il Presidente di Farmacieunite

Dott. Maurizio Giacomazzi

La Presidente di Farmaciste Insieme

Dott.ssa Angela Margiotta